



COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: *Istituzione dell'imposta di soggiorno - Approvazione regolamento ed aliquote di prima istituzione per l'anno 2012.*

L'anno **duemiladodici addì otto del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	DE MARCHIS Paolo	Sindaco	X	
2.	CHAREUN Francesca	Consigliere	X	
3.	BONNET Angelo	Consigliere	X	
4.	PAVONE Arnaldo	Consigliere		X
5.	TERZOLO Paolo Maria	Consigliere	X	
6.	MEI Alberto	Consigliere	X	
7.	CICHELLI Matteo	Consigliere	X	
8.	LONGO Alessandra	Consigliere	X	
9.	PEJROLO Luca	Consigliere	X	
10.	CASSI Mauro	Consigliere		X
11.	ROUSSET Elio	Consigliere	X	
12.	VELLA Andrea	Consigliere	X	
13.	AMBROSIANI Massimino	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.

Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Dato atto che l'art. 4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare quanto segue:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Ritenuto che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che si intende istituire con decorrenza 1.7.2012 l'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Oulx e si rende quindi necessario approvare specifico regolamento normante la materia;

Atteso inoltre che si rende ulteriormente necessario in sede di prima istituzione allegare al regolamento stesso le tariffe stesse per l'anno 2012;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Segue il dibattito così sintetizzabile:

VELLA: vengono richiesti alcuni chiarimenti tecnici. Ipotizza una possibile esenzione per gli anziani.

AMBROSIANI: si ferma un attimo sul senso della istituzione della imposta di soggiorno. Chi la applica deve dare a chi la paga qualcosa in termini di servizi.

MEI: la preoccupazione evidenziata da Ambrosiani trova riferimento nella fissazione di tariffe decisamente "minime" dell'imposta, come concordato con le categorie. Inoltre la vincoliamo di fatto ad interventi per il turismo.

SINDACO: la stima di gettito potrebbe essere prudenziale. L'esperienza del semestre potrà aiutarci a tarare le aliquote dei tributi comunali per gli anni prossimi.

MEI: propone di accogliere l'esenzione anche per le persone di almeno 70 anni.

SINDACO: sentito il Consiglio, propone di inserire all'art. 3, la introduzione dell'esenzione per gli anziani a partire da 70 anni, (sull'emendamento il segretario comunale non formula seduta stante osservazioni tecniche contrarie);

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

presenti: n. 11
astenuti: n. 0
votanti: n. 11
voti favorevoli: n. 11
voti contrari: n. 0

DELIBERA

1. Di istituire , richiamando integralmente la premessa in questo contesto, dal 1.7.2012 l'imposta di soggiorno nel Comune di Oulx ed approvare l'allegato regolamento che ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
2. Di stabilire per l'anno 2012 le tariffe dell'imposta come segue :
Per persona,al giorno

Alberghi	1,00 euro
Residence	0,70 euro
Campeggi - Villaggi turistici (con possibilità di pagamento di forfait annuo massimo di euro 30)	0,50 euro
Case per ferie - Affittacamere - Bed and Breakfast – Agriturismi	0,50 euro
Rifugi	0,30 euro

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

presenti: n.11
astenuti: n.0
votanti: n.11
voti favorevoli: n.11
voti contrari: n.0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

=^=^=^=^=^=^=

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.LGS 267/2000:

a) UFFICIO FINANZIARIO TRIBUTI

parere in merito alla regolarità tecnica

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Oulx, 29.02.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

b) UFFICIO FINANZIARIO

parere in merito alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Oulx, 29.02.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 08 MARZO 2012

IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

firma acquisita digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firma acquisita digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 marzo 2012 al 29 marzo 2012 al N. 102 del Registro Pubblicazioni (art.124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 25 marzo 2012, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

OULX, 14 marzo 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
GRASSO Paola

firma acquisita digitalmente